



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

INTERVENTO A FAVORE DELLE MPMI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 90° EDIZIONE DELLA MOSTRA INTERNAZIONALE DELL'ARTIGIANATO DI FIRENZE – (FORTEZZA DA BASSO, 25 APRILE-3 MAGGIO 2026)

ARTICOLO 1 – FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO

1. La Camera di commercio di Firenze in considerazione della particolare rilevanza della manifestazione fieristica Mostra Internazionale dell'Artigianato, riconosciuta come evento centrale per la promozione del Made in Italy e delle eccellenze artigianali italiane e locali a livello internazionale, che nel 2026 celebra la 90° edizione, ha stanziato la somma di € 70.000,00 al fine di incentivare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese della città metropolitana di Firenze.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio di Firenze a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad € 70.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto.
3. Il contributo sarà pari al 50% delle spese ammissibili, con un minimo di spesa di € 500,00 (esclusa Iva) ed un massimo di contributo per ciascuna impresa pari ad € 2.000,00.
4. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di € 100,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti de minimis di cui all'articolo 7 del presente disciplinare.
5. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, laddove prevista.
6. La Camera di commercio di Firenze si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente disciplinare i soggetti che, alla data di presentazione della domanda e alla data di liquidazione del contributo, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese² come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014³;
 - b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Firenze,
 - c) siano iscritte e attive⁴ al registro delle Imprese della Camera di commercio di Firenze. Si precisa che non possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti iscritti solo al Repertorio Economico Amministrativo;

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

² **Micro impresa:** impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di Euro

Piccola Impresa: impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di Euro

Media Impresa: impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro

Nel caso di imprese associate o collegate, come definite dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale occorre procedere come stabilito nello stesso articolo.

³ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

⁴ Verificare da visura camerale che l'impresa risulti attiva.



- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- e) risultino in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC);
- f) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Firenze ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135⁵;
- g) non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, o alle procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 e ssmmii;

E' sempre precluso l'accesso alle agevolazioni, senza alcuna possibilità di regolarizzazione nel caso di:

- h) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo Codice;
 - i) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - j) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, comma 7, del Codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
 - k) per le imprese obbligate, inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101 della L. 30.12.2023, n. 213.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i) j) e k) non potranno essere sanati qualora non posseduti alla data di presentazione della domanda. Gli stessi dovranno essere posseduti alla data di liquidazione del contributo.
3. Il requisito di cui al comma 1, lettera e) – DURC – non potrà essere sanato, se non posseduto alla data di presentazione della domanda. Qualora alla data di liquidazione risultasse un DURC non regolare la Camera di commercio di Firenze procederà secondo quanto previsto dal successivo articolo 6, comma 10.

ARTICOLO 4 – SPESE AMMISSIBILI

1. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo.
2. Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell'IVA, per la partecipazione alla 90° edizione della Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze (25 aprile – 3 maggio 2026) fatturate e pagate dall'impresa richiedente prima della presentazione della domanda di contributo per noleggio area espositiva, compresa quota di iscrizione, assicurazione e allestimento.
3. Sono ammissibili le spese fatturate pagate dall'01.01.2026 nonché le spese fatturate e pagate in forma di acconto nell'anno 2025 per la partecipazione alla Mostra Internazionale dell'Artigianato 2026.
4. Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il soggetto richiedente il contributo camerale.
5. Le fatture relative alle spese cui al precedente comma dovranno essere quietanzate alla data di presentazione della domanda secondo le seguenti modalità:
 - bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): pagamenti ammessi con la ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico con la dicitura eseguito/pagato oppure con la disposizione del

⁵ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

bonifico e la copia della lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario dalla quale risulti il relativo addebito;

- ricevuta bancaria (RI.BA): pagamenti ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - bancomat: pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario da cui si desuma il relativo addebito;
 - carta di credito: pagamenti ammessi con copia della lista dei movimenti/estratto conto della carta di credito che evidenzia il collegamento ad un conto aziendale;
 - assegno bancario non trasferibile: pagamenti ammessi con copia dell'assegno, unitamente alla copia della lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario del traente dal quale risulti il relativo addebito.
6. Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti, i pagamenti effettuati per compensazione e/o effettuati da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

ARTICOLO 5 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma (gratuita) RESTART accedendo al link: <https://restart.infocamere.it> a partire **dalle ore 12 dell'11.05.2026 e fino alle ore 16 del 30.06.2026**, salvo chiusura anticipata del disciplinare per esaurimento dei fondi disponibili. Il disciplinare sarà visibile sulla piattaforma solo a partire dalle ore 12 dell'11.05.2026. La comunicazione relativa all'eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di commercio di Firenze all'indirizzo: www.fi.camcom.gov.it.
2. Le domande di contributo devono essere inviate dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un intermediario delegato dallo stesso all'invio delle pratiche telematiche, indicandone il nome all'interno del modulo di domanda.
3. Nel caso di invio della domanda di contributo a cura del legale rappresentante dell'impresa deve essere utilizzata la piattaforma RESTART – **sezione beneficiari** (colore arancione) al link <https://restart.infocamere.it/> accessibile con CNS o SPID dell'imprenditore.
4. Nel caso di invio della domanda di contributo a cura di un intermediario incaricato dall'impresa come indicato nel modulo di domanda, deve essere utilizzata la piattaforma RESTART – **sezione intermediari** (colore blu) al link <https://restart.infocamere.it/intermediari/home>.
5. Nel sistema informatico andrà selezionato il bando denominato "Camera Commercio Firenze – Intervento partecipazione MIDA 2026".
6. Per l'invio telematico è necessario seguire le istruzioni delle apposite Guide aggiornate disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto> e al link (sezione intermediari) <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>.
7. La pratica telematica relativa alla richiesta di contributo dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
 - a) **MODULO DI DOMANDA** disponibile sul sito internet www.fi.camcom.gov.it/bando;
 - b) **FATTURE ELETTRONICHE** relative alle spese ammissibili di cui al precedente articolo 4, comma 2 in formato xml o altri formati dai quali si evinca comunque che le fatture sono disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
 - c) **COPIE DELLE QUIETANZE DI PAGAMENTO** delle suddette fatture;
 - d) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ IN MATERIA DI CODICE ANTIMAFIA**;
 - e) **COPIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEI DANNI PREVISTA DALL'ARTICOLO 1, COMMA 101 DELLA L. 30.12.2023, N. 213, IN CORSO DI VALIDITÀ (ad eccezione delle imprese agricole esonerate dall'obbligo).**



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

8. I suddetti documenti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria in formato Cades estensione .p7m.
9. Dopo aver compilato tutti i campi richiesti dalla piattaforma ed avere allegato i documenti di cui al precedente comma 7, il sistema genererà automaticamente un MODELLO RIEPILOGATIVO DEI DATI INSERITI che dovrà essere firmato digitalmente e inserito nella domanda stessa. La sottoscrizione digitale di tale modello può avvenire da parte dell'imprenditore o dell'intermediario delegato.
10. Le domande saranno considerate **IRRICEVIBILI e pertanto escluse d'ufficio senza comunicazione di preavviso di rigetto nei seguenti casi:**
 - a) domande inviate con modalità diverse dall'utilizzo della piattaforma telematica RESTART;
 - b) mancanza del modulo di domanda di cui al precedente comma 7, lettera a);
 - c) modulo di domanda non firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo;
 - d) completa mancanza delle fatture di cui al precedente comma 7, lettera b);
 - e) domande inviate attraverso gli sportelli telematici aperti in contemporanea per altri bandi camerali o di altri enti;
 - f) mancanza della polizza assicurativa a copertura dei danni catastrofali di cui al precedente comma 7, lettera e) (ad eccezione delle imprese agricole esonerate dall'obbligo).
11. La Camera di commercio di Firenze è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Camera di commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico di invio per valutare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente disciplinare e che le domande siano complete della documentazione prevista al precedente articolo 5, comma 7.
2. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del presente disciplinare o mancanti in tutto o in parte della documentazione prevista dall'articolo 5, comma 7, lettere b), c), d) l'ufficio preposto invierà per mail ordinaria (PEO) richiesta di regolarizzazione dei requisiti e/o integrazione della documentazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 5 giorni lavorativi dall'invio della stessa. In tal caso, ai fini dell'inserimento in graduatoria per l'ammissibilità al contributo, la domanda conserverà la data di presentazione iniziale.
3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, l'ufficio preposto potrà chiedere per le vie brevi, chiarimenti istruttori sui documenti presentati.
4. Qualora l'impresa non risponda entro il termine sopraindicato alle richieste di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'ufficio preposto reitererà la richiesta tramite PEC, ai sensi dell'articolo 10 bis L. 241/1990, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. In tal caso, ai fini dell'inserimento in graduatoria per l'ammissibilità a contributo, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione.
5. La mancata presentazione entro i termini suddetti della documentazione richiesta di cui al precedente comma 4, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
6. **Nel caso in cui l'impresa richiedente il contributo, alla data di presentazione della domanda non sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3, comma 2 e 3 (requisiti non sanabili), tra i quali si evidenzia l'irregolarità del DURC (che nel caso di società di persone vedrà la verifica anche per i singoli soci), l'ufficio competente invierà per PEC una comunicazione, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990, per informare l'impresa del rigetto della domanda di contributo e della relativa archiviazione, senza alcuna possibilità di regolarizzazione.**
7. Alle domande regolari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 3 e complete di tutti i documenti richiesti al precedente articolo 5, comma 7 e a quelle regolarizzate in base ai precedenti commi 2, 3 e 4, l'ufficio



competente assegnerà il Codice Unico di Progetto (CUP) **che dovrà essere obbligatoriamente riportato su tutte le fatture presentate.**

8. L'ufficio competente comunicherà alle imprese tramite mail ordinaria (PEO) il suddetto Codice Unico di Progetto (CUP), le modalità per l'integrazione delle fatture presentate tramite il Servizio Web disponibile nell'area riservata del sito online dell'Agenzia delle Entrate⁶, assegnando il termine di 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta per fornire il **documento**, scaricabile dall'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, denominato **"Elenco Codici CUP"** (vedi Guida Agenzia delle Entrate)⁷.
9. Le imprese che avranno provveduto ad integrare le fatture come indicato al precedente comma 8, saranno ammesse e liquidate fino ad esaurimento dei fondi stanziati con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni. **Tale concessione sarà, comunque, subordinata alla verifica della regolarità contributiva (DURC) che sarà reiterata qualora lo stesso, risultato regolare alla data di presentazione della domanda, scada prima dell'adozione del suddetto provvedimento dirigenziale.**
10. Qualora da tale verifica emerga un DURC non regolare, la Camera di commercio di Firenze provvederà, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 del D.L. 21.06.2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla L. 09.08.2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile, previa conferma dell'importo e indicazione da parte degli stessi degli estremi del versamento.
11. Le domande pervenute che non potranno beneficiare del contributo a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati saranno poste in lista di attesa in base all'ordine cronologico. In caso di nuovo stanziamento a favore dell'iniziativa, l'ufficio provvederà ad istruirle con le stesse modalità sopra riportate.

ARTICOLO 7 – CUMULO E NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime "de minimis" o misure generali, anche di carattere fiscale.
2. Il contributo è concesso in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13.12.2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 1087 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L/2023 del 15.12.2023). La Camera di commercio di Firenze si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito,
3. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti in regime "de minimis" accordati ad un'"impresa unica" non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre anni.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione dei contributi, del rating di legalità.

ARTICOLO 9 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio di Firenze si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione, e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

⁶ Provvedimento n. 563301 del 10.12.2025 dell'Agenzia delle Entrate.

⁷ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/guida-all-utilizzo-del-servizio-di-integrazione-del-cup-in-fattura>

ARTICOLO 10 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 9 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 9.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio di Firenze dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dott.ssa Costanza Ceccarini, Elevata Qualificazione Sviluppo Economico delle imprese.

ARTICOLO 12 – RICORSO GERARCHICO

1. Avverso i provvedimenti dirigenziali di rigetto e archiviazione potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.